



D.R. n. 57 del 4.3.2021

Il Rettore

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 aprile 2012, n. 87, serie generale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica";

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale";

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19";

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



D.R. n. 57 del 4.3.2021

Il Rettore

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 29 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto", che dispone la cessazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, tra le altre, per la Regione Calabria, collocandola nella c.d. zona gialla; **Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 30 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", che contiene "Disposizioni relative all'entrata in vigore dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori misure di mitigazione nel territorio regionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'art. 1, che dispone sull'intero territorio nazionale l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, nonché di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatti salvi i protocolli e le linee guida anticontagio adottati per le singole attività amministrative; l'art. 2, comma 2, che dispone sull'intero territorio nazionale che "I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante"; l'art. 5, comma 1, lett. d) che dispone sull'intero territorio nazionale che "[...] nelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica [...] sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie di cui all'allegato 19"; l'art. 5, comma 1, lett. f) che dispone sull'intero territorio nazionale che "nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani"; l'art. 6, che dispone sull'intero territorio nazionale che i) vengano adottati



D.R. n. 57 del 4.3.2021

Il Rettore

appositi protocolli per predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; *ii*) che le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile – fortemente raccomandato - compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato, garantendo almeno la percentuale di cui al menzionato art. 263; l'art. 13, che dispone nella zona gialla, come attualmente è classificata la Regione Calabria in forza della citata ordinanza del Ministero della salute del 29 gennaio 2021, che *i*) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, che non si svolgano con modalità a distanza; che *ii*) "nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni"; l'art. 23, comma 1, che dispone nella zona gialla che "Le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22"; l'art. 23, comma 2, che dispone che "a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università [...], tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università [...], avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento; le università [...] assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni"; l'art. 24, che dispone nella zona gialla che "è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche [...], ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica [...]. Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25



D.R. n. 57 del 4.3.2021

Il Rettore

febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonché la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”; l’art. 25, comma 1, che dispone nella zona gialla che “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”; l’art. 27, comma 4, che dispone nella zona gialla che continuano a essere consentite le attività delle “mense e del catering continuativo su base contrattuale, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 3”; l’art. 49, che dispone sull’intero territorio nazionale limitazioni agli spostamenti da e per l’estero; l’art. 57, comma 1, che dispone che “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021 [...]”;

Vista l’ordinanza n. 8 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Regione Calabria, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021”, con la quale “sono prorogate, con decorrenza dal 1 marzo e sino a tutto il 13 marzo 2021 senza soluzione di continuità e, pertanto, mantengono la propria efficacia, le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l’ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021”, e si prevede che “[...] le Istituzioni Universitarie proseguono a limitare la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca e ad utilizzare la modalità sincrona, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 recante “Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 9 gennaio 2021, recante “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria”, che, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, continua ad applicarsi fino al 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche;

Visto il decreto rettorale n. 10 del 15 gennaio 2021 che, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, ha adottato una serie di misure finalizzate al contrasto e al contenimento dei rischi connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, tra le quali la sospensione delle sedute di laurea e delle attività didattiche e curriculari in presenza;

Viste le circolari del Direttore Generale del 5 dicembre 2020, prot. 12761 e del 22 dicembre 2020, prot. 13790, avente ad oggetti “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria”;

Considerato che, come evidenzia la citata ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 8 del 27 febbraio 2021, il Report n. 41 del Ministero della salute, relativo al monitoraggio



D.R. n. 57 del 4.3.2021

Il Rettore

effettuato ai sensi del decreto ministeriale 30 aprile 2020, riferito alla settimana 15 febbraio 2021 - 21 febbraio 2021 e aggiornato al 24 febbraio 2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, che: *i)* “Alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano, sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”; *ii)* che il medesimo Report n. 41 assegna alla Regione Calabria una classificazione complessiva di rischio “moderato”, a fronte della classificazione a rischio “basso” della settimana precedente, con Rt in aumento;

Considerato che i dati regionali in corso evidenziano una tendenza crescente del numero assoluto dei casi confermati, con aumento anche della percentuale di soggetti positivi sul totale dei test effettuati;

Considerato che il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Co.R.U.C.), nella riunione del 1 marzo 2021, convocata per esprimere parere in merito alla misure di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 da assumere nelle Università calabresi, ha ritenuto che il contesto generale, caratterizzato da una continua evoluzione dell’emergenza sanitaria avuto riguardo soprattutto alle varianti epidemiologiche, fa emergere la persistenza di significativi rischi per la salute, e che il piano regionale di prevenzione vaccinale mirato alla Comunità universitaria non è, allo stato, pienamente assestato;

Ritenuto, pertanto, che permangano immutati i rischi connessi all’emergenza epidemiologica che hanno giustificato le misure restrittive adottate con il precedente decreto rettorale n. 10 del 15 gennaio 2021, pur ravvisandosi chiari segnali di miglioramento delle condizioni di sistema legate al piano vaccinale diretto alla Comunità universitaria che lasciano intravedere non lontane prospettive di ripresa delle attività didattiche e curriculari in presenza soprattutto a beneficio degli studenti iscritti al primo anno;

Ritenuto che, ove permanga immutato il quadro epidemiologico nella Regione Calabria, come definito dalla citata ordinanza del Ministro della salute del 29 gennaio 2021, il miglioramento delle condizioni di sistema legate all’attuazione del piano vaccinale diretto alla Comunità universitaria potrà consentire la limitata apertura delle attività didattiche e curriculari in presenza prima del termine di efficacia finale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e in coincidenza con quello fissato dall’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 8 del 27 febbraio 2021;

Ritenuto, altresì, che, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività dei servizi erogati, sia necessario, nei limiti previsti dal citato art. 263 del decreto-legge 19



D.R. n. 57 del 4.3.2021

Il Rettore

maggio 2020, n. 34, mantenere quanto più possibile elevata la percentuale del lavoro in presenza del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario;

Sentito il Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria;

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti;

Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

1. Sono prorogate fino tutto il 13 marzo 2021, senza soluzione di continuità, le misure per il contrasto e il contenimento del contagio da Covid-19 già adottate con decreto rettorale n. 10 del 15 gennaio 2021.

2. Il presente provvedimento è soggetto alle integrazioni e/o modifiche che si dovessero rendere necessarie o opportune in dipendenza dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti disposizioni.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nell'Albo on line dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, nonché sul sito istituzionale, e trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, per posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Reggio Calabria, 4 marzo 2021

Il Rettore

Prof. Santo Marcello Zimbone

Il Direttore Generale

Prof. Ottavio Amaro